

COMUNE DI ALLERONA

(Provincia di Terni)

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

Articolo 1

L'amministrazione comunale di Allerona, riconosciuta:

- l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano ed operano sul territorio, alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività,
- la necessità di operare con un rapporto di stretta collaborazione con i cittadini, singoli od associati, nella individuazione dei bisogni, nella progettazione e realizzazione delle risposte;
- il valore dell'agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della comunità;
- la fondamentale esigenza che su alcuni temi quali i servizi sociali e la sanità, la cultura, lo sport, il turismo e le attività economiche, l'ambiente e i rapporti intercomunali ci sia il contributo dei cittadini singoli ed associati e la loro partecipazione diretta;

Istituisce le consulte comunali, intese come spazio d'incontro permanente tra i cittadini, le loro forme associative e l'Amministrazione comunale

Articolo 2

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e gli stranieri residenti da almeno tre anni, nonché ogni associazione avente sede nel Comune possono richiedere all'Amministrazione Comunale l'istituzione di una consulta indicandone il settore di primario interesse ed allegando alla richiesta non meno di 50 sottoscrizioni raccolte tra i predetti soggetti legittimati nei tre mesi precedenti al deposito della richiesta.

Sulla suddetta richiesta il Consiglio Comunale determina tempestivamente e comunque non oltre il 90° giorno dal suo deposito.

Dalla sottoscrizione predetta sono esclusi le Organizzazioni Economiche e Sindacali e le Associazioni politiche.

Articolo 3

Fermo quanto disposto dall'articolo 2 in ordine all'iniziativa popolare il Consiglio Comunale può istituire di propria iniziativa, con apposita deliberazione, Consulte su specifici settori o materie, determinando, ove necessari, criteri e/o requisiti di competenza o esperienza nei specifici suddetti settori o materie.

Articolo 4

L'istituzione della Consulta, con le modalità previste dagli art. 2 e 3, avviene comunque a seguito d'avviso pubblico dell'Amministrazione comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti singoli o associati che richiedano di farne parte Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 30 giorni e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alla peculiarità dell'istituenda Consulta comunale.

Articolo 5

Sulla base delle domande pervenute e del riscontro effettuato dalla Commissione Consiliare politiche sociali –urbanistica –ambiente, il Consiglio Comunale istituisce formalmente la Consulta in oggetto, approvandone la specifica composizione rappresentativa che potrà essere comunque integrata successivamente previa richiesta scritta ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, da trasmettere alla predetta Commissione Consiliare .

La Commissione politiche sociali-urbanistica-ambiente fornirà il supporto tecnico ed amministrativo all'attività delle Consulte stesse.

Articolo 6

Nella prima seduta della Consulta l'Assemblea provvede alla elezione di un Coordinatore quale rappresentante eletto a maggioranza, nonché alla successiva approvazione di un Regolamento interno che contenga i principi generali appresso indicati. Tale Regolamento sarà trasmesso alla Commissione Consiliare per le politiche sociali-urbanistica e ambiente entro 15 giorni dalla sua approvazione, per le eventuali osservazioni in merito.

Articolo 7

Gli organi della Consulta sono:

- 1) l'Assemblea, costituita da tre rappresentanti di ciascuna associazione, indicati nella istanza d'adesione, nonché da ogni singolo cittadino che ne abbia avanzato richiesta. Tutti i membri hanno diritto di voto.
- 2) il Coordinatore, eletto a maggioranza tra i membri dell'Assemblea nel corso della prima seduta con mandato biennale e rinnovabile. Il Coordinatore presiede l'Assemblea e la rappresenta nelle sedi istituzionali .

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno ed il Consiglio Comunale è rappresentato dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione comunale competente e l'Amministrazione dall'Assessore competente per settore o suo delegato.

Articolo 8

Le Consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse,

1. collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano per invito o su loro motivata richiesta;
2. presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni. Da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e/o dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa è comunicata, con adeguata motivazione, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva è trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque entro trenta giorni dallo stesso;
3. le Consulte sono previamente e congiuntamente consultate dal Consiglio, per mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione consiliare competente, all'atto della predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del rendiconto dell'esercizio finanziario e del piano regolatore generale;
4. le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro quindici giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco;

5. il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta l'anno, entro il mese di dicembre, una riunione aperta con la partecipazione delle Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, confrontato con la situazione esistente negli anni precedenti;
6. i coordinatori delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato d'avanzamento dei programmi e propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità;
7. promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale, lo sviluppo economico e l'accrescimento delle capacità professionali della Comunità locale;
8. promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo;
9. si pronunciano sulle questioni che gli Organi Comunali ritengono di sottoporre loro ;
9. possono convocare Assemblee Pubbliche su temi di loro specifico interesse ;
10. promuovono il coordinamento tra le stesse Consulte per materie di competenza comune.

Articolo 9

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- esaminare pareri scritti dall'Assemblea della Consulta sui propri bilanci preventivi e consuntivi, sui piani d'investimento, relativamente alle materie di competenza della Consulta, nonché su ogni atto che l'Amministrazione Comunale medesima ritenga opportuno sottoporre alla Consulta;
- far pervenire al coordinatore, delegato a tale scopo dalla Consulta, la documentazione richiesta per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, con modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti.

Articolo 10

Gli operatori dell'Amministrazione Comunale, i Funzionari, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta possono partecipare ai lavori della Consulta con solo diritto di parola. Per particolari temi da trattare possono essere altresì invitati, con solo diritto di parola, provati esperti di settore non facenti parte della Consulta medesima.

Articolo 11

Le Consulte durano in carica cinque anni e comunque possono essere sciolte anticipatamente:

- 1) a seguito di deliberazione dell'Assemblea adottata con maggioranza dei 2/3 dei componenti quando l'Assemblea stessa ritenga di aver raggiunto gli scopi per i quali la consulta era istituita;
- 2) quando la Consulta non si sia riunita, nei modi previsti dal Regolamento interno, almeno 2 volte nel corso di un anno solare o quando la medesima Consulta non abbia nominato un proprio coordinatore entro il termine di 60 giorni dalla prima seduta;
- 3) qualora il Regolamento interno della Consulta non sia stato uniformato ai principi di partecipazione e democraticità non avendo la consulta recepito le eventuali osservazioni espresse a tale scopo dalla Commissione Consiliare Servizi Sociali-urbanistica e ambiente.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) il Consiglio Comunale prende atto, con apposita delibera, assunta con voto qualificato, del già avvenuto autoscioglimento della Consulta mentre nell'ipotesi di cui al numero 3) è il medesimo Consiglio Comunale a provvedere, con apposita delibera, allo scioglimento della Consulta.

Articolo 12

Norma transitoria

A seguito dell'approvazione del presente regolamento è emesso un avviso pubblico al fine di informare la cittadinanza dell'attivazione dell'istituto di partecipazione de quo contenente l'intero testo del Regolamento.